

13  
3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Estratto dal *Bollettino Ufficiale*.

I. — *Leggi, regolamenti e disposizioni generali.*

N. 30 del 26 luglio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1060.

**Erezione in ente morale dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze.**

(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 14 luglio 1927, n. 161)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduta la domanda del presidente della Commissione nominata per favorire il funzionamento e lo sviluppo dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze, con la quale si chiede l'erezione in ente morale dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' eretto in ente morale l'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1927 - Anno V*

**STATUTO**  
**dell'Istituto di storia delle scienze**  
**presso la Regia Università di Firenze.**

Art. 1.

L' « Istituto di Storia delle Scienze » ha lo scopo di promuovere tutti gli studi e le ricerche che alla storia delle scienze si riferiscono. Esso ha sede presso la Regia università di Firenze.

Art. 2.

L'Istituto per il raggiungimento dei suoi fini:

- 1° forma una biblioteca di storia delle scienze biologiche, fisiche e matematiche;
- 2° raccoglie una iconografia degli scienziati;
- 3° raccoglie materiale scientifico di valore storico;
- 4° raccoglie ogni elemento che possa essere utile agli studiosi di storia delle scienze.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) del materiale e mobilio che già l'Istituto possiede;
- b) delle somme raccolte che ammontano a L. 12,000 circa;
- c) delle eredità, lasciti, donazioni, sussidi e contributi che in seguito potranno pervenire all'Istituto.

Art. 4.

Il reddito dell'Istituto è costituito:

- a) dagli interessi del capitale sopradetto;
- b) dagli eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione;
- c) dai contributi annui della Regia università di Firenze e del comune di Firenze;
- d) da eventuali elargizioni di enti o di privati.

## Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione possono essere accolti nell'Istituto, a titolo di deposito, oggetti e collezioni di enti o di privati, ove si ritengano utili per gli studiosi di storia delle scienze.

## Art. 6.

L'Istituto di storia delle scienze è retto da un Consiglio d'amministrazione composto da:

- a) un delegato del Ministero della pubblica istruzione residente in Firenze;
- b) due rappresentanti designati dalla Regia università di Firenze;
- c) un rappresentante degli oblatori, designato dalla Regia università di Firenze;
- d) un rappresentante del comune di Firenze.

Tutti i membri predetti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio così costituito nomina nel proprio seno un presidente e un segretario.

## Art. 7.

Per lo svolgimento della sua attività scientifica l'Istituto è posto sotto la guida di un direttore, che viene scelto dalla Regia università di Firenze e che deve procedere di accordo col Consiglio d'amministrazione.

## Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Ente e provvede a tutti gli affari urgenti, riferendone al Consiglio d'amministrazione.

## Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- b) cura l'incremento dell'Istituto assumendo e appoggiando tutte le iniziative che contribuiscono a tale scopo.

## Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 11.

I capitali disponibili debbono essere impiegati in titoli di Stato nominativamente intestati all'Istituto od in acquisto di materiale ad aumento della dotazione dell'Istituto stesso.

## Art. 12.

Con regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro della pubblica istruzione*

**FEDELE.**

---

Ord. 367 (5035) Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato

R. UNIVERSITA' DI FIRENZE

ISTITUTO DI STORIA DELLA SCIENZA

Via Alfani N. 33

0859

M. d. 26690